

1. Contenuto e limiti della relazione di congruità

Si ritiene utile premettere alcune considerazioni sulla portata e le finalità dell'indagine che deve essere fatta constare nella presente relazione. A tal fine giova effettuare un accostamento fra la relazione di stima prevista dall'art. 2343, co. 1, cod. civ. (richiamato dall'art. 2498, co. 2, in tema di trasformazione in società di capitali), e la relazione di congruità di cui al successivo art. 2501 *quinquies* (richiamato dall'art. 2504 *novies*, co. 3, per la scissione).

Oggetto della *relazione di stima* è in via diretta un singolo bene o un complesso di beni o un'azienda; in questi ultimi due casi deve essere attribuito un valore all'insieme, nonché a ciascun bene costituente il complesso o l'azienda; la relazione deve contenere non solo l'indicazione dei criteri di valutazione adottati, ma anche la descrizione dei beni oggetto di stima. Se ne deduce che l'accesso nei luoghi nei quali i beni si trovano e la verifica di documenti e scritture contabili, nel caso di valutazione di crediti e soprattutto di aziende, si pongono come condizioni indispensabili e connaturate al corretto svolgimento dell'incarico.

Nel prescrivere la suddetta relazione di stima, pare che il legislatore abbia avuto di mira soprattutto la tutela di interessi di ordine pubblico - l'integrità del capitale sociale nelle società aventi personalità giuridica e quindi una responsabilità limitata al proprio capitale - e solo mediamente l'interesse di singoli soci (per esempio, quelli che conferiscono denaro nei confronti di quelli che conferiscono beni o crediti). Deve a ciò ascriversi la richiesta di una relazione giurata.

Oggetto della *relazione di congruità* è, invece, un rapporto di cambio fra le azioni da annullare per effetto della fusione e le azioni della società incorporante o della nuova società risultante dalla fusione da attribuire in sostituzione delle azioni annullate: quindi oggetto della relazione è un rapporto e solo in via mediata lo sono i beni (*rectius* le aziende) sulla cui valutazione è costruito il rapporto. La constatazione che trattasi di procedimento indiretto è avvalorata dal fatto che la relazione non si estrinseca nella formulazione di un valore, ma di un giudizio di congruità di un valore da altri determinato.

La relazione di congruità è quindi prevalentemente espressione di attività di controllo: il perito deve pronunciarsi sull'adeguatezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori e, nel caso di adozione di più di un criterio, sulla rilevanza attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore prescelto (da leggere come rapporto di cambio), nonché sulle eventuali difficoltà di valutazione (e quindi sulle probabilità di errore) insite nei suddetti criteri. L'ispezione di luoghi e di contabilità non è connaturata all'indagine; essa può essere necessaria solo in caso di incompletezza o incertezza della documentazione e delle informazioni ricevute.

Nel prescrivere la citata relazione di congruità il legislatore sembra avere inteso tutelare prevalentemente i diritti dei soci (si veda a proposito il 4° considerando della III direttiva Cee, 9 ottobre 1978, n. 855); i loro diritti possono infatti essere incisi da un incongruo rapporto di cambio. La valutazione degli amministratori non incide infatti sul bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione, ma solo sulla ripartizione delle azioni. L'interesse pubblico è meno rilevante, e probabilmente a ciò deve ascriversi la mancata prescrizione legislativa del giuramento da parte dell'esperto.

In applicazione delle suesposte considerazioni lo scrivente ha basato la propria indagine prevalentemente sulle valutazioni compiute dagli amministratori, risultanti dai progetti di fusione approvati con delibera dei consigli di amministrazione e che sono supportate dalla perizia compiuta da

.....
procedendo quindi ai dovuti controlli.